



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Originale

ORDINANZA SINDACALE

N. 57 DEL 19/06/2020

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19

IL SINDACO

Richiamate le proprie ordinanze aventi ad oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."

Richiamate le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 58 del 18 maggio 2020.
- il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 66 del 5 maggio 2020.
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 68 del 13 giugno 2020.

COSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

PRESO ATTO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 e il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 58 del 18 maggio 2020 hanno previsto l'apertura graduale di numerose attività, in ogni settore commerciale;

VALUTATO che dette riaperture hanno portato una maggiore affluenza di persone che devono assolutamente rispettare regole idonee ad evitare il diffondersi del virus;

VALUTATO altresì che occorre prevedere ad ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO di adottare, in via sperimentale, ulteriori disposizioni idonee ad evitare il diffondersi del virus, quali:

- divieto di stazionamento delle persone davanti attività di somministrazione e di ristorazione ed asporto.
- spegnimento della musica, nei bar-ristoranti ecc nel locale interno ed esterno, fissandolo alle ore 23.00.
- Qualora venisse accertato, da parte delle Forze dell'Ordine o dall'Autorità sanitaria, assembramenti o stazionamenti incontrollabili davanti ai locali interessati verranno applicati contingentamenti all'accesso delle predette aree;
- Cessazione commercio al dettaglio di bevande alle ore 19.30.
- divieto di fornire servizio e somministrazione al banco dalle ore 19.00.
- Divieto di fare servizio di take away di bevande- bibite ed alcolici dalle ore 19 per le suddette attività.
- Fissare la chiusura in via Marconi dei distributori automatici alle ore 19.00.
- Divieto di ogni forma di occupazione con gazebo o altro per la raccolta di fondi o altre attività espletate anche da associazioni no profit/onlus, compresi gli artisti di strada fino alla data del 30.06.2020;

RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenta ancora dei dati di rilievo sanitario di positività tali da richiedere un intervento di ripresa graduale e monitorato delle attività produttive e commerciali presenti sul territorio;

CONSIDERATO che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela con un graduale ritorno alla normalità, mediante l'adozione di misure maggiormente prudenziali rispetto a quanto disposto dai provvedimenti statali;

RITENUTO di revocare e sostituire la precedente Ordinanza Sindacale nr. 55 del 15.06.2020;

RAVVISATO che quanto sopra esposto preservi e tuteli le condizioni di necessità ed urgenza indispensabili per la tutela della sanità pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.lgs 267/2000 , che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

Dalla data di emissione della presente Ordinanza, in via sperimentale quanto segue:

dal 19.06.2020 e fino al 25.06.2020:

- chiusura di tutti gli esercizi di somministrazione, ristorazione ed asporto alle ore 01.00.
- divieto di stazionamento delle persone davanti attività di somministrazione e di ristorazione ed asporto.
- spegnimento della musica, nei bar-ristoranti ecc nel locale interno ed esterno, fissandolo alle ore 23.00.
- Qualora venisse accertato, da parte delle Forze dell'Ordine o dall'Autorità sanitaria, assembramenti o stazionamenti incontrollabili davanti ai locali interessati verranno applicati contingentamenti all'accesso delle predette aree;
- Cessazione commercio al dettaglio di bevande alle ore 19.30.
- divieto di fornire servizio e somministrazione al banco dalle ore 19.00.
- Divieto di fare servizio di take away di bevande- bibite ed alcolici dalle ore 19 per le suddette attività.
- Fissare la chiusura in via Marconi dei distributori automatici alle ore 19.00.
- Divieto di ogni forma di occupazione con gazebo o altro per la raccolta di fondi o altre attività espletate anche da associazioni no profit/onlus, compresi gli artisti di strada fino alla data del 30.06.2020;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.lgs 267/2000 , che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTO lo Statuto comunale;

DEMANDA

Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

INFORMA

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione della presente provvedimento per i punti 1) e 2), ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2020, conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dal medesimo articolo 4 testé richiamato. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività d'impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

DISPONE ALTRESI'

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Novara
- Questura di Novara
- Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Arona.

Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web e diffusa nei canali social network Comunali per la massima conoscenza alla popolazione.

Ai sensi dell'art.3, 4° comma, della L. 07/08/1990 n°241 avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo (06.12.1971 n. 1034) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione ed in alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Floriana Quatraro
Pratica trattata da: Dr.ssa Fiori Sabrina

Arona, li 19/06/2020

IL SINDACO
Alberto Luigi Gusmeroli
firmato digitalmente